IMPOSTA IPOTECARIA

01. NOZIONE

Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 247 ha sancito l'***Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale***.

L'articolato legislativo consta di 21 articoli con allegate la Tariffa e la Tabella ed è stato pubblicato sulla GU 27 novembre 1990 entrando in vigore con effetto dal **1° gennaio 1991**.

02. IL DISPOSTO GENERALE DEL DPR 347/1990

Sono soggetti all'imposta ipotecaria le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari nella misura dell'allegata tariffa.

Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato.

L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni ed è soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.

Per quanto riguarda le trascrizioni:

nel caso di successione vi adempie l'Agenzia Entrate che ha ricevuto la dichiarazione di successione;
i notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa **nel termine di trenta giorni** dalla data dell'atto o del deposito;
I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti devono richiedere la formalità entro il termine di **centoventi giorni** dalla data dell'atto.

RICORDA	Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni **ha privilegio**, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito spettante a terzi.

Per quanto riguarda le sanzioni si rinvia all'apposita **scheda** nella sezione **Sanzioni tributarie**.

03. ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Sono obbligati al pagamento dell'imposta coloro che richiedono le formalità e le volture e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.

Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca e l'utilizzatore dell'immobile in locazione finanziaria.

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione delle imposte, qualora non previste, si applicano le disposizioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, **entro tre anni** dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o **entro cinque anni** dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.

04. TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	Per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	**35,00**	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente
1.2	Per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	**55,00**	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia		
2.1	Ispezione nominativa per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	Ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto o per ciascuna unità immobiliare o per ciascuna richiesta congiunta	**7,00**	L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità o frazione di 30 contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta salva specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	Per ogni gruppo di 15 formalità o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico	**3,50**	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 30. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità
2.1.3	Ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	**3,00**	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole e rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	Per ogni titolo stampato Per ogni nota stampata	**8,00** **4,00**	E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo viene indicato il

			nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	Per ogni nota o titolo visionati	**4,00**	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo precedente all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
2.1.6	Tentativo di accesso non produttivo	**0,15**	L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non con consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		
3.1	Per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	**20,00**	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Certificazione:		
4.1	Certificati ipotecari		L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4.1.1	Per ogni certificato riguardante una sola persona	**30,00**	Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre e i figli, nonché entrambi i coniugi l'importo è dovuto una volta sola.
4.1.2	Per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1.000 note	**2,00**	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
4.2	Rilascio di copia		
4.2.1	Per ogni richiesta di copia di nota o titolo	**10,00**	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
4.3	Altre certificazioni		
4.3.1	Per ogni altra certificazione o attestazione	**5,00**	
5	Note d'ufficio		
5.1	Per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota	**10,00**	
6	Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno		
6.1	Per ogni soggetto	**0,15**	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anche in formato elaborabile.